



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, lì

Ai Direttori
Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e
degli Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi. Ulteriori chiarimenti.

Gentili Direttori,

Come specificato nell'All. 2 dell'Ordinanza n. Z00009 del 17/03/2020 *"le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere ai sensi del comma 1, lettere a) e b), al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche fuori dei casi ivi previsti, e quindi anche al di fuori delle strutture accreditate della rete formativa per specifiche e motivate esigenze di cura ed assistenza di carattere locale, comunque connesse alla diffusione del COVID-19; previa stipulazione del contratto.*

Al fine di ottemperare a quanto sopra indicato e facilitare l'adesione dei medici in formazione specialistica ai contratti di lavoro proposti, codeste Aziende dovranno inserire nel contratto la dicitura *"sarà cura dell'Azienda o l'Ente inviare la comunicazione al Consiglio della Scuola affinché possa - valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando - approvare un progetto formativo individuale e specifico, che sarà successivamente allegato al contratto di lavoro, quale parte integrante dello stesso. Come previsto dal D.L. 14/2020, i medici specializzandi, durante tutto il rapporto di lavoro restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.*

Azienda

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

A TEMPO DETERMINATO

TRA

Azienda _____ C.F. e P.IVA 05080991002 – nella persona del
Direttore Generale, in qualità di legale rappresentante, Dott. _____ nato a _____
(RM) il _____

E

Il/La dott./ssa _____ nato/a a _____ il _____ – C.F. _____

- In esecuzione dell'art. 2 del Decreto legge n. 14 del 09/03/2020 a mente del quale: *"Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatoria concorsuali in vigore possono durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario ed ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica"*;

- Visto l'art. 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale al secondo comma dispone che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Aziende pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto medesimo;

- Visto, altresì, il terzo comma del predetto art. 2 del D. Lgs n. 165/2001 il quale stabilisce che i rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al secondo comma sono regolati contrattualmente, che i contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto stesso e che i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2 che impegnano le amministrazioni pubbliche a garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi;

- Visti gli articoli del Codice Civile richiamati all'art. 2, secondo comma, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Azienda

- Visto il Capo III del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183”.

- Visto l’All. 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Vista la nota prot. n.237157 del 20/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020. Allegato 2. Integrazione”;

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell’art. 11 del CCNL dell’area sanità – Triennio 2016 - 2018, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del medesimo CCNL.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

L’Azienda _____ assume alle proprie dipendenze, con rapporto di lavoro determinato, il/la dott./ssa _____ in qualità di Dirigente medico – disciplina _____.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, dalle norme in materia di pubblico impiego applicabili anche al S.S.N., nonché dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

In caso di recesso anticipato da parte del dipendente, rispetto alla data di scadenza prevista non motivato da giusta causa, il medesimo è tenuto a corrispondere all’Azienda quale indennità di mancato preavviso, l’importo lordo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non lavorato.

Le parti concordano come non possa ritenersi giusta causa di recesso l’assunzione, da parte del dipendente, di altri impieghi incarichi nomine o collaborazioni a tempo determinato.

È in ogni modo condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto, con salvezza degli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Azienda

Sarà cura dell'Azienda _____ se inserita nella rete formativa di una Scuola di specializzazione di una sede diversa da quella in cui è iscritto il medico in formazione, inviare la comunicazione al Consiglio della Scuola affinché possa - valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando - approvare un progetto formativo individuale e specifico, che sarà successivamente allegato al contratto di lavoro, quale parte integrante dello stesso.

ART. 2 - DECORRENZA

Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è a tempo determinato e avrà durata di 12 mesi con decorrenza dal _____.

ART. 3 - SEDE

La sede è _____.

ART. 4 - INCOMPATIBILITA'

Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto comporta l'esclusività del rapporto di lavoro medesimo. Lo stesso rapporto di lavoro è incompatibile con ogni altra forma di lavoro dipendente o convenzionato con altre strutture pubbliche e/o private, a tempo determinato o indeterminato, a prescindere dalla sussistenza o meno di attività in concorrenza con gli interessi dell'Azienda.

Ai fini che precedono il/la dott./ssa _____, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra Amministrazione pubblica o privata e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.

Il presente contratto è risolto "ipso iure" e senza alcun obbligo di preavviso qualora il dirigente risulti svolgere attività concorrente o incompatibile.

Come previsto dal D.L. 14/2020, i medici specializzandi, durante tutto il rapporto di lavoro restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 30 ore settimanali da correlare alle esigenze della struttura cui il Dirigente è assegnato, così come previsto dall'art. 24 del vigente CCNL dell'area sanità – Triennio 2016 -

Azienda

2018. Il Dirigente è tenuto a rispettare la Direttiva Aziendale relativa all'orario di servizio della Dirigenza vigente presso l'Istituto.

Ai fini della certificazione dell'avvenuta prestazione lavorativa il Dirigente è soggetto alle forme di rilevazione della presenza tramite timbratura magnetica.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il contratto viene concluso per la prestazione delle specifiche attribuzioni corrispondenti al profilo professionale di assunzione, così come previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Il trattamento economico è stabilito secondo quanto previsto per i Dirigenti dai vigenti CCNL dell'area sanità – Triennio 2016 – 2018.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI

Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, al personale dirigenziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Per quanto concerne la responsabilità disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, si fa riferimento all'art. 69 e ss. del CCNL dell'area sanità – Triennio 2016 – 2018, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del DLgs 165/2001, come modificato dal DLgs 150/2009.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL DIRIGENTE

Il/La dott./ssa _____ ha il dovere di conformare la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile e deve contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità. Il comportamento del dirigente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento aziendale, approvato con deliberazione n. 437 del 12/09/2016, allegato al presente contratto di cui forma parte integrante, e impegnandosi ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, ferme restando la responsabilità penale, civile, amministrativa.

Il/La dott./ssa _____, fermo restando le altre disposizioni previste dal Codice di comportamento per tutti i dipendenti dell'Azienda, è tenuto, inoltre, in qualità di dirigente, al rispetto di quanto previsto dall'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti".

Azienda

Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.

ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, con particolare riferimento agli artt. 2104 (diligenza del prestatore di lavoro) e 2105 (obbligo di fedeltà) nonché alle norme del CCNL DELL'AREA SANITA' 2016 – 2018 Capo I Titolo VII (particolari tipologie di rapporto di lavoro – Rapporti di lavoro a tempo determinato), artt. 108 e ss.

Il/La dott.ssa _____ dichiara di accettare tutte le clausole contenute negli articoli che precedono, dichiarando espressamente di avere preso visione delle disposizioni nelle stesse richiamate.

ART.10 – FORO COMPETENTE

Il Foro Competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'applicazione del presente contratto sarà, in via esclusiva, quello _____.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registrazione ai sensi della normativa vigente e viene redatto in carta semplice in duplice originale, di cui uno viene consegnato il/la dott./ssa _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

I CONTRAENTI

(Dott./ssa _____)

Il Direttore Generale

(_____)

Azienda

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.

i seguenti artt. 1,2,3,7,8

(Dott./ssa _____)

Per presa visione Codice di Comportamento Aziendale (delib. _____)

allegato al presente contratto e pubblicato su sito istituzionale

(Dott./ssa _____)

AZIENDA

Collaborazione coordinata e continuativa

(art. 1 del DL 14/2020, art. 409 c.p.c. e art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 s.m.i)

Tra _____ l'azienda _____ sanitaria _____ [o _____ l'ente]

_____ (di seguito il "Committente")

e

e il/la dott./ssa _____ nato/a a _____
e residente in _____,
domiciliato in _____, CF. _____
_____, medico chirurgo abilitato presso l'ordine dei
medici di _____ n. di iscrizione _____ (di seguito il "Medico
Chirurgo" o il "Collaboratore")

congiuntamente le "Parti"

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della sanità Il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 che dispone che *"al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono: a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi,*

prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

- Visto l'All. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Vista la nota prot. n.237157 del 20/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020. Allegato 2. Integrazione”;

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata dal Committente in data _____

VISTI gli art. 7 c. 6 D.Lgs 165/01 e s.m.i e il D. L. 112/2008 convertito in L. 133/2008;

PREMESSO CHE

- (i) il Committente è un'azienda _____ [...] che svolge attività di _____ in _____
- (ii) il Committente, nell'ambito delle predette attività, in considerazione dell'emergenza sanitaria e alla luce della normativa indicata nelle premesse che precedono, necessita di una figura professionale che possa supportare la Committente nella gestione dell'emergenza COVID-19 e svolgere le attività del medico chirurgo (“Attività”).
- (iii) Il Medico Chirurgo è iscritto all'ordine dei medici di [...] n. di iscrizione [...];
- (iv) Il Medico Chirurgo ha risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dal Committente in data [...] e si è reso disponibile a prestare la propria professionalità nell'interesse del Committente nonché in risposta all'emergenza che interessa l'Italia;
- (v) il Committente ha valutato positivamente il CV del Medico Chirurgo ed è intenzionato ad avvalersi delle competenze professionali del Medico Chirurgo attraverso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle Attività; e
- (vi) il Collaboratore dichiara di essere in possesso delle conoscenze professionali necessarie per svolgere in autonomia l'incarico di cui alla precedente premessa.

tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e modalità di svolgimento dell'Incarico

1. Il Committente conferisce al dott. [...], che accetta, l'incarico di svolgere le Attività (di seguito anche l'“Incarico”).
2. Nell'esecuzione dell'Incarico, il Collaboratore presterà la propria attività con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, salvo il necessario coordinamento di carattere organizzativo per quanto strettamente necessario alla realizzazione delle Attività oggetto del presente Contratto.
3. Il Collaboratore, al fine di espletare i necessari confronti o verifiche e di risolvere ogni ulteriore esigenza tecnico – organizzativa connessa al buon esito del proprio Incarico, farà riferimento

direttamente _____ a seconda dei casi e delle necessità, ovvero altra figura di volta in volta indicata dal Committente.

4. La prestazione del Collaboratore è richiesta come essenziale. Il Collaboratore non potrà farsi sostituire da altro soggetto.

5. Nei casi in cui la prestazione si svolga nei locali del Committente troveranno applicazione al rapporto costituito con il presente contratto le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e le regole interne per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in atto presso il Committente.

6. Nello svolgimento dell'Incarico la Committente mette a disposizione del Collaboratore tutti i mezzi, gli strumenti e i locali necessari per lo svolgimento delle Attività di cui al presente Contratto.

7. L'Incarico verrà svolto dal Collaboratore presso le strutture del Committente nel Comune di _____ e su base oraria. L'orario di svolgimento dell'Incarico così come le modalità di registrazione/rilevazione delle ore lavorate verrà concordato tra le Parti.

8. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione;

Sarà cura dell'Azienda _____ se inserita nella rete formativa di una Scuola di specializzazione di una sede diversa da quella in cui è iscritto il medico in formazione, inviare la comunicazione al Consiglio della Scuola affinché possa - valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando - approvare un progetto formativo individuale e specifico, che sarà successivamente allegato al contratto di lavoro, quale parte integrante dello stesso.

Art. 2 - Durata

1. L'Incarico si intende conferito per la durata di [6 (sei)] mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere prima del termine stabilito con comunicazione scritta da inviare tramite PEC ovvero all'altra parte con almeno [2 (due)] mesi di preavviso. In caso di recesso da parte del Committente, il Collaboratore avrà diritto alla parte di corrispettivo pattuito in relazione allo stato di avanzamento dell'Incarico e alle prestazioni rese.

3. La durata del presente Contratto potrà essere prorogata in accordo tra le Parti, solo in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) del DL 14/2020.

Art. 3 - Compenso

1. Per lo svolgimento dell'Incarico è stabilito un compenso orario complessivo, di euro 24,51/h lordi comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Ente. Lo specializzando continua a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.

2. Il compenso di cui al precedente comma dovrà essere corrisposto dal Committente su base mensile, entro e non oltre il 5 (cinque) del mese successivo al mese in cui le prestazioni del presente Incarico sono state rese, e sulla base del numero di ore lavorate dal Collaboratore in tale mese di riferimento.

3. Il compenso di cui al presente articolo, deve essere versato tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN: _____, intestato al dott.

3. Il Committente rimborserà al Collaboratore le spese analiticamente documentate di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per eventuali trasferte fuori dal comune di svolgimento dell'Incarico come indicato al precedente articolo 1, comma 7 del presente Contratto, necessarie per l'esecuzione dell'Incarico e come autorizzate dal Committente.

4. Il Collaboratore, salvo che non risulti già iscritto, dovrà provvedere direttamente e autonomamente all'iscrizione alla gestione separata INPS per via telematica, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente contratto, tramite il portale www.inps.it o il contact center dell'istituto. Inoltre sarà cura dello stesso Collaboratore dare tempestiva comunicazione per ogni variazione che lo riguardi e che incida sul trattamento contributivo e assistenziale dei suoi compensi.

Art. 4 - Foro competente e legge applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni applicabili in materia.

2. Ogni controversia relativa al presente contratto, ivi inclusa l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione, deve essere devoluta esclusivamente al foro di _____.

Art. 6 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra le Parti per gli effetti del presente contratto potranno avvenire tramite email ovvero quando espressamente richiesto nel presente contratto tramite posta elettronica certificata.

2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata delle Parti sono i seguenti:

- per il Committente:

a: _____

con in copia conoscenza: _____

- per il Collaboratore: _____

Art. 7 - Privacy

Il Committente tratterà i suoi dati personali ai sensi e nel rispetto dell'informativa privacy allegata al presente contratto (Allegato 1).

[luogo e data]

Firma del Committente

Il Collaboratore

Dott./ssa _____

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 il Collaboratore dichiara di aver letto e approva specificamente le seguenti clausole del contratto: Art. 2 (Durata), Art. 3 (Compenso), Art.4 (Foro competente e legge applicabile).

Il Collaboratore

Dott./ssa _____

Allegato 1 - Privacy Policy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI COLLABORATORI

[...]